

COPIA

COMUNE DI BARICELLA

Deliberazione del Consiglio Comunale N. 9

Adunanza ordinaria - in 1a convocazione - seduta Pubblica

OGGETTO :

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. DETERMINAZIONE ALIQUOTE E
DETRAZIONI PER L'ANNO 2012

L'anno duemiladodici il giorno ventotto del mese di Giugno alle ore 20:30 nella sala delle adunanze consiliari.

In seguito a convocazione del Sindaco ai sensi del D.Lgs 267 del 18.08.2000, notificata a ciascun consigliere nelle forme prescritte dalla legge, si è oggi adunato il Consiglio Comunale.

Fatto l'appello risultano:

BOTTAZZI ANDREA	Sindaco	Presente
BEDESCHI GLORIA	Consigliere	Presente
BELLOLI GIANNI	Consigliere	Presente
CANE' ELIS	Consigliere	Presente
CASTELLI GABRIELE	Consigliere	Assente
CECCARDI GIAMPIERO	Consigliere	Presente
FIZZONI MAURO	Consigliere	Presente
MAZZA MARCO	Consigliere	Assente
PETTAZZONI MAURIZIO	Consigliere	Presente
POCATERRA GERMANA	Consigliere	Assente
POLI BENEDETTO	Consigliere	Presente
SCALINI SABRINA	Consigliere	Assente
FANTELLI DANIELE	Consigliere	Assente
BARONE CARMELO	Consigliere	Presente
GRIMANDI ALESSANDRA	Consigliere	Presente
LA FATA CALOGERO	Consigliere	Presente
MASTROMATTEO MASSIMO	Consigliere	Presente

Partecipa il Segretario Generale BERALDI AVV GIUSEPPE.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor BOTTAZZI ANDREA quale SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Nominati scrutatori i Sigg.: Poli Benedetto, Mastromatteo Massimo e Grimandi Alessandra

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI:

- il D. Lgs. 14/03/2011 n. 23 recante "Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale" ed in particolare gli articoli 8 e 9 disciplinanti l'Imposta Municipale Propria;
- il D.L. n. 201 del 06/12/2011 convertito con modificazioni nella L. 22 dicembre 2011, n. 214 che prevede all'art. 13 l'anticipazione della istituzione dell'Imposta Municipale Propria, in via sperimentale a decorrere dall'anno 2012, con conseguente sua applicazione in tutti i comuni del territorio nazionale fino al 2014 in base ai citati art. 8 e 9 del suindicato D.Lgs. n. 23/2011, e delle disposizioni contenute nel D.L. sopraccitato, stabilendo altresì l'applicazione della medesima imposta a regime dal 2015;
- il Decreto Legislativo 30/12/1992 n. 504, istitutivo dell'ICI, al quale il sopraindicato decreto legge rinvia in ordine a specifiche previsioni normative;
- il D. Lgs. 15.12.1997 n. 446, ed in particolare gli artt. 52 e 59, limitatamente alle disposizioni che non hanno formato oggetto di abrogazione da parte della nuova normativa statale in *materia di I.M.U.*;

RICHIAMATA la propria deliberazione n° 8 in data odierna, avente ad oggetto "Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria"

RILEVATO che tra le innovazioni apportate, viene reintrodotta l'imposizione dell'abitazione principale, intesa "quale immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nella quale il possessore dimora *abitualmente* e risiede anagraficamente", comprese le pertinenze della stessa, intese, "esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo";

DATO ATTO CHE, ai sensi dell'art. 13 commi dal 6 al 9 bis del D.L. 201 del 6.12.2011 convertito con modificazioni nella L. 22 dicembre 2011, n. 214:

- l'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento; i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 15 dicembre 1997, possono modificare tale aliquota in aumento o in diminuzione sino a 0,3 punti percentuali;
- l'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e le relative pertinenze; i comuni possono modificare tale aliquota in aumento o in diminuzione sino a 0,2 punti percentuali;
- l'aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentali di cui all'art. 9, comma 3 bis, del D.L. 557/1993 convertito con modificazioni dalla L. n. 133/1994; i comuni possono ridurre tale aliquota sino a 0,1 punti percentuali;
- i comuni possono ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'art. 43 del Testo Unico di cui al DPR 917/1986, ovvero nel caso di immobili posseduto da soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società (IRES) ovvero nel caso di immobili locati;

- i comuni possono ridurre l'aliquota di base fino allo 0,38 per cento per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fino a quando permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori;

TENUTO CONTO che l'amministrazione intende avvalersi per l'anno 2012 della facoltà prevista in ordine alla definizione e diversificazione delle aliquote, nell'ambito dei limiti previsti dall'art. 13 come sopra dettagliato e che la deliberazione in materia è di competenza del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 267/2000;

VISTO l'art. 1, comma 169 della L. 27/12/2006 n. 296, che stabilisce che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relativi ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione di bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno del 21/12/2011 con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione dell'anno 2012 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2012 e l'art. 29, comma 16-quater della Legge 24/02/2012 n. 144, con il quale è stato ulteriormente prorogato il termine per l'approvazione dei bilanci da parte degli EE.LL. al 30 giugno 2012;

TENUTO CONTO che ai sensi dell'art. 13 comma 11 del D.L. 06/12/2011 n. 201 convertito con modificazioni nella L. 22 dicembre 2011, n. 214, è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando l'aliquota base del 7,6 per mille alla base imponibile di tutti gli immobili ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale come definiti dall'art. 13 commi 7 e 8;

RITENUTO pertanto determinare le aliquote dell'Imposta Municipale Propria a valere per l'anno 2012, secondo le disposizioni della normativa anzidetta;

CONSIDERATO CHE per fare fronte al fabbisogno finanziario necessario a garantire il pareggio del bilancio di previsione per l'anno 2012 e successivi, anche a seguito dei provvedimenti di finanza pubblica intervenuti *a partire* dal 2010, si rende necessario adottare *le seguenti* aliquote dell'Imposta Municipale Propria a valere per l'anno 2012:

1	Aliquota ordinaria da applicarsi a tutti i casi non espressamente assoggettati a diversa aliquota	aliquota base + 2 per mille
2	Abitazione principale nella quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente comprese le pertinenze nella misura massima di una pertinenza per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7	aliquota base + 0,6 per mille
3	Ex casa coniugale del soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio non risulta assegnatario di detta unità immobiliare, a	aliquota base + 0,6 per mille

	condizione che il citato soggetto non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale suddetta, unitamente alle pertinenze, come indicate al punto 2	
4	Unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili , che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate, unitamente alle pertinenze come indicate al punto 2	aliquota base + 0,6 per mille
5	Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9 comma 3 bis del decreto-legge 30.12.1993 n. 557 convertito con modificazioni dalla legge 26.2.1994 n. 133	aliquota base - 1 per mille
6	Immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'art. 43 del testo unico di cui al D.P.R. n. 917 del 1986	Aliquota base + 2 per mille
7	Immobili locati a “canone libero”	Aliquota base + 2 per mille
8	Immobili locati a “canone concordato”	aliquota base
9	Immobili posseduti dai soggetti passivi IRES (soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società)	Aliquota base + 2 per mille
10	Fabbricati costruiti e destinati alla vendita dall'impresa costruttrice fino a quando permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori	Aliquota base + 2 per mille

RITENUTO di confermare le detrazioni previste per "abitazione principale" e per le relative pertinenze nella misura indicata dall'art. 13 comma 10 del D.L. 06/12/2011 n. 201 convertito con modificazioni nella L. 22 dicembre 2011, n. 214, dando atto che la medesima detrazione spetta anche ai possessori degli immobili indicati ai punti 3 e 4;

DATO ATTO inoltre che la suddetta detrazione si applica anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti per le case popolari;

VISTO il parere dalla Commissione consiliare competente;

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile del Responsabile Settore Economico Finanziario, di cui all'art. 49 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267;

PRESENTI 12
VOTANTI 12

CON 9 voti favorevoli e 3 contrari (Barone, La Fata e Grimandi) espressi nei modi e nelle forme di legge

DELIBERA

1. Di determinare, sulla base delle valutazioni espresse in premessa, considerato altresì il fabbisogno finanziario necessario a garantire il pareggio del Bilancio di Previsione per l'anno 2012 e successivi, le aliquote dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2012 come segue:

1	Aliquota ordinaria da applicarsi a tutti i casi non espressamente assoggettati a diversa aliquota	aliquota base + 2 per mille
2	Abitazione principale nella quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente comprese le pertinenze nella misura massima di una pertinenza per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7	aliquota base + 0,6 per mille
3	Ex casa coniugale del soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio non risulta assegnatario di detta unità immobiliare, a condizione che il citato soggetto non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale suddetta, unitamente alle pertinenze, come indicate al punto 2	aliquota base + 0,6 per mille
4	Unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili , che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate, unitamente alle pertinenze come indicate al punto 2	aliquota base + 0,6 per mille
5	Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9 comma 3 bis del decreto-legge 30.12.1993 n. 557 convertito con modificazioni dalla legge 26.2.1994 n. 133	aliquota base - 1 per mille
6	Immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'art. 43 del testo unico di cui al D.P.R. n. 917 del 1986	Aliquota base + 2 per mille
7	Immobili locati a “canone libero”	Aliquota base + 2 per mille
8	Immobili locati a “canone concordato”	aliquota base

9	Immobili posseduti dai soggetti passivi IRES (soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società)	Aliquota base + 2 per mille
10	Fabbricati costruiti e destinati alla vendita dall'impresa costruttrice fino a quando permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori	Aliquota base + 2 per mille

2. Di confermare le detrazioni previste per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale nelle misure indicate all'art. 13, comma 10 del D.L. 06/12/2011 n. 201 convertito con modificazioni nella L. 22 dicembre 2011, n. 214, dando atto che la medesima detrazione spetta anche ai possessori degli immobili indicati ai punti 3 e 4
3. Di dare atto altresì che, ai sensi di quanto stabilito all'art. 13, comma 10 del D.L. 06/12/2011 n. 201 convertito con modificazioni nella L. 22 dicembre 2011, n. 214:
 - detta detrazione è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione e che ove l'unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale, da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;
 - la suddetta detrazione si applica anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti per le case popolari;
 - la suindicata detrazione è maggiorata di 50 Euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e che l'importo complessivo della citata maggiorazione, al netto della detrazione di base (Euro 200,00), non può superare l'importo massimo di Euro 400,00;
 - per abitazione principale, intesa dal legislatore è "l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nella quale il contribuente dimora abitualmente e risiede anagraficamente"; e le pertinenze della stessa, "sono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo".
4. Di stabilire, al fine di consentire i dovuti accertamenti, anche alla luce delle innovazioni apportate in materia di Imposta Municipale Propria alla definizione di "abitazione principale", e stante lo stesso trattamento agevolativo sia in termini di aliquota ridotta sia in termini di detrazione di imposta previsto per le fattispecie di cui ai punti 3 (ex casa coniugale) e 4 (unità immobiliari possedute da anziani e disabili) l'obbligo di presentazione di specifiche comunicazioni da parte dei contribuenti interessati, da far pervenire al Comune di Baricella entro e non oltre il 31 Dicembre dell'anno di riferimento indicanti gli immobili oggetto di agevolazione dell'Imposta.

5. Di provvedere ad inviare, nelle forme di legge, copia conforme del presente provvedimento, ad intervenuta esecutività, al Ministero dell' Economia e delle Finanze.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PRESENTI 12
VOTANTI 12

CON 9 voti favorevoli e 3 contrari (Barone, La Fata e Grimandi) espressi nei modi e nelle forme di legge

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs 267 del 18.08.2000

Tutti gli interventi relativi all'oggetto sono registrati su apposito nastro depositato gli atti.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
f.to BOTTAZZI ANDREA

IL SEGRETARIO
f.to BERALDI AVV. GIUSEPPE

=====
Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.
09/07/2012

Il Responsabile del 1° Settore
.....

=====
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 09/07/2012

Lì,

L'ADDETTO ALL'ALBO PRETORIO
.....

=====
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la suesesa deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa E' DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma art. 134 D.Leg.vo 18.8.2000 n. 267.

lì,.....

IL RESPONSABILE DI SEGRETERIA
f.to Rimondi Graziella